



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[giugno/luglio 2012]

Sommario

[Sommario.....](#)

[LE SCADENZE DI UNICO DEL 2012](#)

[IMU: I CHIARIMENTI PRIM DELL'ACCONTO.....](#)

[CEDOLARE SECCA: ULTIME INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....](#)

[ULTIMI CHIARIMENTI SU DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO.....](#)

[NOVITÀ FISCALI DECRETO SVILUPPO.....](#)

[IVA IMMOBILI: MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONE E LOCAZIONE.....](#)

[AUTO: SI RIDUCE ULTERIORMENTE LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI.....](#)

[COMPENSAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.....](#)

[IMU: RAVVEDIMENTO.....](#)

[LOCAZIONI: DENUNCIA ALLA QUESTURA - CAMBIANO LE REGOLE.....](#)

[ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2012](#)

LE SCADENZE DI UNICO DEL 2012



il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito per le **persone fisiche** ed i **sogetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore** un differimento delle scadenze di versamento previste dalle dichiarazioni fiscali.

Infatti, sul sito www.finanze.gov.it è disponibile il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in analogia a quanto disposto per l'anno scorso, dispone il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali anche per l'anno 2012.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Il provvedimento stabilisce che:

- **le persone fisiche**
- **ed i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore,**

tenuti ad effettuare, entro il 18 giugno 2012, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale (che comprende anche i versamenti previsti per la cedolare secca sugli affitti) **possono effettuare i predetti versamenti:**

- **entro il 9 luglio**, senza alcuna maggiorazione;
- **dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti è stato introdotto al fine di consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti nonché il superamento di talune criticità operative riscontrate da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della proroga:

- tutte le persone fisiche**, siano esse “privati”, imprenditori o lavoratori autonomi che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore o siano applicabili i parametri;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa)** a condizione che:
 - esercitino un’attività per la quale **è stato elaborato lo studio di settore** e non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi / compensi superiori a 5.164.569 euro (l’assoggettamento ai parametri non consente di beneficiare della proroga). La proroga opera anche in presenza di cause di esclusione e inapplicabilità dello studio di settore;
 - **siano tenuti**, in base al termine ordinario, ad effettuare **il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, entro il 18.6.2012.**

Non possono fruire della proroga, quindi, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.7 (16.8 con la maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20.8 per effetto della c.d. “Proroga di Ferragosto”);

- i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società ex artt. 5, 115 e 116, TUIR** per le quali



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga. In tale ultima fattispecie dovrebbero rientrare i soggetti "diversi dalle persone fisiche" (ad esempio, la srl socia di una srl "trasparente", la snc socia di una snc, ecc.) in quanto per i soci di società / collaboratori di impresa familiare "persone fisiche" la proroga opera già in automatico per effetto della previsione di cui al suddetto punto a).

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA			
Soggetto	Termine ordinario	Nuovo termine prorogato	Nuovo termine prorogato con 0,4%
Persone fisiche, anche professionisti o imprenditori	18 giugno 2012	9 luglio 2012	20 agosto 2012
Società di persone soggette a studi di settore	18 giugno 2012	9 luglio 2012	20 agosto 2012
Società di capitali soggette a studi di settore che hanno approvato il bilancio entro aprile 2012	18 giugno 2012	9 luglio 2012	20 agosto 2012

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA		
Soggetto	Termine ordinario	Termine ordinario con 0,4%
Società di persone e di capitali non soggette a studi di settore	18 giugno 2012	18 luglio 2012
Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro giugno 2012	16 luglio 2012	20 agosto 2012*

* in virtù della proroga a regime introdotta dall'art.3-*quater* del D.L. n.16/12 conv. nella L. n.44/12

IMU: I CHIARIMENTI PRIMA DELL'ACCONTO

(Art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201, conv. in L. 22/12/2011, n. 214; artt. 8 e 9, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; Circolare Ministero delle Finanze 18/05/2012, n. 3/DF)



A ridosso della scadenza dell'IMU, il Ministero dell'Economia ha fornito importanti delucidazioni ai fini del versamento dell'imposta. Di seguito i principali chiarimenti di interesse più diffuso.

Abitazione Principale	Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
------------------------------	---



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Qualora venga utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, (es. due appartamenti contigui usati come unica abitazione) il contribuente dovrà quindi scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU previste; le altre, invece, andranno considerate come abitazioni diverse da quella principale.

Ai fini IMU risulta **unificato il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale**. Nel caso in cui, nell'immobile in proprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi, non legalmente separati, poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione spetta solo ad uno solo dei due coniugi.

Qualora invece un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, costituendo un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.

A differenza di quanto accadeva con l'ICI, l'abitazione concessa in uso gratuito a familiari e affini non può più essere considerata 'prima casa'. Nel caso di familiari (per esempio genitori e figlio) che si sono "scambiati" la casa a titolo gratuito (comodato) e vi hanno stabilito la propria residenza (nel medesimo comune), nessuna delle due parti (né i genitori né il figlio), potrà beneficiare della detrazione in esame e ciascuno dovrà versare l'IMU con aliquota piena.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:

- **C/2** (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa),
- **C/6** (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)
- **e C/7** (tettoie),

nella misura massima di una **unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il contribuente può considerare come **pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre**



STUDIO CAMPI BOZZOIVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

	<p>pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (per esempio cantine e soffitte che sono spesso iscritte in catasto congiuntamente all'abitazione principale, ma che dovranno comunque essere considerate come pertinenze della categoria C/2).</p> <p>Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.</p>
Detrazione abitazione principale	<p>Per l'abitazione principale è riconosciuta una detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. I comuni possono aumentare l'importo della detrazione di 200 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.</p>
Ulteriore detrazione per figli	<p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di 200 euro, di cui sopra, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, anche se non fiscalmente a carico ma a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>La maggiorazione, che non può essere variata dai Comuni, non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione per abitazione principale e della maggiorazione per figli non può risultare superiore a 600 euro.</p> <p>Viene previsto che la maggiorazione della detrazione si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. Occorre quindi verificare la data di nascita del figlio, il compimento del 26esimo anno di età così come eventuali cambi di residenza o di domicilio, se questi si verificano in corso d'anno.</p> <p>Ai fini del beneficio della maggiorazione in parola il genitore deve essere proprietario, o titolare di altro diritto reale, dell'immobile adibito ad abitazione principale, a prescindere tuttavia dalla percentuale di possesso e il figlio deve essere effettivamente tale rispetto al genitore cui è attribuita la detrazione. Pertanto, la detrazione non spetta, ad esempio, al marito, titolare del 100% dell'immobile, che vive insieme alla moglie ed un figlio di 15 anni che deriva da un precedente matrimonio della moglie stessa.</p>
Terreni agricoli	<p>I terreni agricoli sono generalmente tassati con moltiplicatore 135 (ossia, la base imponibile IMU viene calcolata rivalutando il reddito dominicale del terreno del 25% e moltiplicandolo poi per 135); i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli principali (IAP) prevedono l'applicazione del moltiplicatore di 110</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

	<p>oltre che di una franchigia e alcune riduzioni della base imponibile. Anche ai fini IMU, come per l'Ici, i terreni ubicati in Comuni montani sono esenti dall'imposta; per la verifica dei Comuni montani si deve far riferimento alla C.M. n.9/93.</p>
Fabbricati rurali	<p>Sono soggetti ad IMU:</p> <ul style="list-style-type: none">- i fabbricati rurali strumentali (serre, depositi attrezzi, stalle, ecc), che vengono tassati con aliquota dello 0,2%. Se ubicati in Comuni montani o parzialmente montani, tali fabbricati sono esenti, comunque con esclusione delle province di Trento e Bolzano;- i fabbricati rurali abitativi, che vengono tassati come i fabbricati abitativi non rurali (quindi allo 0,76%, ovvero se abitazione principale allo 0,4% con applicazione delle detrazioni). <p>Viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la definizione di fabbricato rurale prescinde dalla categoria catastale D/10;- entro il 30/11/12 tutti i fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni (senza rendita) devono essere accatastati al catasto dei fabbricati.
Versamento	<p>Per il 2012 il versamento IMU deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">- per la generalità dei fabbricati, con acconto al 18 giugno calcolato in ragione dell'aliquota base (0,76%) e conguaglio a saldo nel mese di dicembre. In acconto non si possono utilizzare le aliquote eventualmente deliberate dal Comune;- per le abitazioni principali e relative pertinenze, sono state previste due modalità alternative:<ul style="list-style-type: none">▪ un acconto al 18 giugno, calcolato con aliquota base (0,4%) e detrazioni per abitazione principale (200 euro) e maggiorazione per figli conviventi (50 euro), e il saldo a conguaglio in dicembre con le aliquote deliberate dai Comuni;▪ oppure 2 acconti, uno al 18 giugno e l'altro al 17 settembre, ciascuno pari ad 1/3 dell'imposta calcolata come sopra, ed il saldo avviene sempre a dicembre. <p>Si ricorda che il versamento del primo acconto deve essere fatto solo con modello F24</p> <p>Una quota dell'imposta deve essere versata all'erario: a tal fine occorre utilizzare gli specifici codici tributo al momento del versamento (quindi è il contribuente che si deve occupare di questa ripartizione).</p> <p>L'art.13 del D.L. n.201/11 stabilisce che NON deve essere versata la quota statale (l'imposta deve essere interamente versata al comune) con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">- abitazioni principali e relative pertinenze;- fabbricati rurali strumentali. <p>Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato l'IMU non può più essere versata interamente alla scadenza del saldo (così avveniva per l'Ici), ma va versata alle</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

ordinarie scadenze. Tali soggetti possono utilizzare il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario.

Si ricorda che i **soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU** sono, generalmente "il **proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati**, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ...".

Quindi:

- il **soggetto passivo dell'IMU è l'usufruttuario** e non il nudo proprietario;
- tra **coniugi separati il soggetto passivo dell'IMU è il coniuge assegnatario dell'immobile**;
- in caso di **successione** dell'appartamento coniugale, **il soggetto passivo dell'IMU è il coniuge superstite** a cui spetta il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice civile. Gli altri eredi sono esentati dall'IMU anche se residenti nello stesso immobile.

CEDOLARE SECCA: ULTIME INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - Circolari Agenzia Entrate 1.6.2012, n. 19/E e 4.6.2012, n. 20/E)



Come noto, l'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto, dal 2011, la c.d. "cedolare secca" applicabile ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L'Agenzia delle Entrate, recentemente, ha fornito alcuni importanti chiarimenti, in risposta ad alcuni quesiti sottoposti all'amministrazione che di seguito illustriamo.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Qualora l'immobile locato venga trasferito a causa di decesso, (donazione o cessione), l'opzione esercitata dal de cuius (donante o cedente) cessa di avere efficacia ai fini delle imposte dirette mentre la mantiene, fino al termine dell'annualità contrattuale, ai fini dell'imposta di registro e di bollo. L'erede, (donatario o acquirente), non è tenuto a stipulare un nuovo contratto, subentrando automaticamente nella titolarità del contratto in essere e può optare per la cedolare secca entro 30 giorni dal subentro, salvo la possibilità di esercitare l'opzione nel modello UNICO PF 2012 – 730/2012 relativamente a quei contratti che danno diritto a questa modalità di opzione.

COMPROPRIETA'

Il comproprietario, il cui nominativo non compare nel contratto di locazione dell'immobile sottoscritto dall'altro comproprietario, può comunque optare per la cedolare secca. La stipula del contratto di locazione da parte d'uno solo dei due comproprietari ha effetto, infatti, anche nei confronti della parte che non compare negli atti.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

FONDO PATRIMONIALE

In presenza di un fondo patrimoniale nel quale sono confluiti immobili ad uso abitativo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi concessi in locazione, l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal coniuge non proprietario.

COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE

Contratti di durata inferiore a 30 giorni nell'anno

In relazione ai contratti di locazione, utilizzati tipicamente nelle zone turistiche, per i quali non è previsto l'obbligo della registrazione in termine fisso, ossia a quelli, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno, viene confermato che, non sussistendo l'obbligo di registrazione e non operando l'aggiornamento del canone, non è necessaria, in caso di opzione per la cedolare secca, la comunicazione preventiva all'inquilino. Si rammenta che con detta comunicazione, da effettuarsi prima dell'esercizio dell'opzione per la cedolare, tramite lettera raccomandata, a pena di inefficacia dell'opzione, il locatore rinuncia, per il periodo di durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, a qualsiasi titolo, anche se contrattualmente previsto, compreso quello derivante dalla variazione ISTAT.

Contratti con clausola di rinuncia all'aggiornamento del canone

Relativamente ai contratti contenenti una specifica clausola di rinuncia all'aggiornamento del canone da parte del locatore, viene specificato che non è necessario l'invio all'inquilino della comunicazione di cui al punto precedente.

Comunicazione al conduttore per il 2011

Per i contratti per i quali l'opzione per la cedolare secca è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che la comunicazione all'inquilino è considerata tempestiva se inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia l'1.10.2012, poiché il 30.9 cade di domenica.

Con riguardo ai contratti in corso al 7.4.2011 e a tale data già registrati, per i quali l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi e "confermata" anche per il 2012 e le successive annualità, se la comunicazione all'inquilino è già stata inviata nel corso del 2011, la stessa è valida per tutta la durata residua del contratto, ovvero fino a revoca. Non è quindi necessario l'invio all'inquilino di una nuova comunicazione per il 2012 e per le annualità successive.

MANCATO VERSAMENTO DELL'ACCONTO 2011

Qualora il contribuente non abbia versato l'acconto per l'anno 2011, può comunque accedere alla cedolare secca regolarizzando la sua posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso in cui sia stato effettuato il versamento dell'acconto IRPEF 2011 tenendo conto del



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

reddito da locazione, è comunque possibile optare per la cedolare presentando all'Ufficio un'apposita istanza per la "correzione" del codice tributo, al fine di modificare il versamento da acconto IRPEF ad acconto per la cedolare secca.

OPZIONE PER LA CEDOLARE DAL 2012 E ACCONTO 2012

La cedolare secca dovuta è versata con l'apposito codice tributo separatamente dall'IRPEF, ma con le medesime modalità ed entro i medesimi termini. Anche per la cedolare secca sono dovuti, pertanto, versamenti sia in acconto che a saldo.

Dal periodo di imposta 2012 l'acconto è pari al 95% dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente, tuttavia, per il solo periodo di imposta 2012 la misura dell'acconto è stata ridotta dal 95 al 92% dell'imposta derivante da cedolare per l'anno precedente.

Nel caso in cui nell'anno 2011 un contribuente ha assoggettato all'IRPEF il reddito dell'immobile locato e intende esercitare dal 2012 l'opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2012.

Inoltre, qualora l'anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell'immobile, non è dovuto acconto considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato ad imposta.

REVOCA DELL'OPZIONE

Il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione per la cedolare secca in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

Considerato che alla data attuale il Provvedimento non è ancora stato emanato, l'Agenzia delle Entrate precisa che nelle more della definizione delle predette modalità, la revoca dell'opzione è considerata valida se effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all'identificazione del contratto e delle parti, o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della revoca.

Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell'opzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell'imposta di registro. Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dall'annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

ULTIMI CHIARIMENTI SU DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO

(Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 1/6/2012 - Risoluzione Agenzia Entrate 7.6.2012, n. 55/E)



L'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti sulla fruizione delle detrazioni dalle imposte sui redditi del 36% e del 55%:

- dal 1° gennaio 2011, la detrazione del 36% rimane fruibile anche dal contribuente che abbia omissso di inviare la raccomandata preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. In tali casi, dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento agevolato;
- per i lavori su parti comuni condominiali, è possibile fruire delle detrazioni con il semplice possesso della certificazione da parte dell'amministratore di condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti;
- dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite, per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, le predette detrazioni residue competono all'acquirente.

Detrazione del 36%: il bonifico deve contenere tutti i dati richiesti

Non può essere riconosciuta la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia se il bonifico bancario/postale è carente dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, tali da impedire alle banche e a Poste Italiane Spa, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%. Dal bonifico, infatti, devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

La detrazione in esame non potrà essere disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche o Poste di operare la ritenuta del 4%.

NOVITÀ FISCALI DECRETO SVILUPPO

(D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese)



Oltre alle novità in tema di iva sulle locazioni e sulla cessioni di immobili di cui si dirà più oltre, il D.L. 22.06.2012, n. 83, che è in vigore dal 26.06.2012, introduce altre misure fiscali di interesse generale.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Tra le principali si segnalano le seguenti:

- viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia mediante l'innalzamento, fino al 30.06.2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (in precedenza: 36%) per lavori fino a 96.000 euro (in precedenza: fino a 48.000 euro);
- è consentita dal 1.01.2013 al 30.06.2013 la detrazione di imposta del 50% per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31.12.2012 resta valida la detrazione pari al 55%);
- l'entrata in vigore del Sistri viene sospesa fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013. I soggetti interessati, durante il periodo di sospensione, sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. n.152/06, nonché soggetti alla relativa disciplina sanzionatoria;
- è prevista la revisione della legge sul diritto fallimentare; la misura introduce la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi;
- (modifica al co. 5 dell'art.101 del Tuir) - a decorrere dal 26 giugno 2012, le perdite su crediti sono deducibili anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato. A tale fine un accordo di ristrutturazione dei debiti si considera concluso a decorrere dalla data del decreto del Tribunale con cui l'accordo stesso è omologato.

IVA IMMOBILI: MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONE E LOCAZIONE

D.L. n. 83 del 22.06.2012



Col decreto legge 83/2012, il Legislatore è di nuovo intervenuto a modificare la disciplina iva relativa alle cessioni e alle locazioni di immobili. Questo nuovo intervento normativo si sovrappone alla recente introduzione, effettuata dall'art.57, co. 1, lett. a), del D.L. n.1 del 24.01.2012, della possibilità di optare per il regime di imponibilità iva con riferimento alle **locazioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali**.

In particolare, la novità introdotta dal decreto in epigrafe riguarda le locazioni e le cessioni di:

- immobili abitativi;
- immobili strumentali.

LOCAZIONE DI IMMOBILI

Con riferimento agli **immobili abitativi**, viene introdotta la **possibilità di optare senza vincoli temporali per il regime di imponibilità** da parte del **costruttore** o **ristrutturatore** che concede in



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

locazione i predetti immobili (viene conseguentemente “assorbita” e pertanto eliminata la previsione che consentiva tale opzione per le locazioni quadriennali in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata); viene confermata la previsione riguardante gli alloggi sociali; A seguito della reintrodotta possibilità di applicare l’iva alle locazioni di immobili abitativi, **è stata riattivata l’aliquota ridotta del 10%**. Pertanto, dal 26.06.2012, alle locazioni di immobili abitativi per le quali si sia optato per l’imponibilità iva, dovrà essere applicata **l’aliquota del 10%**.

Diversamente, per gli **immobili strumentali**, viene introdotta una generale previsione di **imponibilità delle locazioni tutte subordinate all’esercizio di esplicita opzione**, con conseguente eliminazione dei precedenti casi assoggettamento ad Iva “obbligatoria” per i privati e i cosiddetti “assimilati ai privati”, ossia quei soggetti che hanno un pro rata generale di detrazione pari o inferiore al 25%.

Entrata in vigore

In considerazione del fatto che le suddette modifiche sono **entrate in vigore dallo scorso 26.06.2012**, si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per comprendere come possa esercitarsi l’eventuale opzione per l’iva in luogo dell’esenzione con riferimento ai contratti in corso.

CESSIONE DI IMMOBILI

Cessione di immobili abitativi

A decorrere dal 26.06.2012, le imprese che hanno **costruito o ristrutturato immobili abitativi**, successivamente allo spirare del quinto anno, **possono optare in ogni caso per l’applicazione del regime di imponibilità in luogo di quello di esenzione** (viene pertanto “assorbita” e quindi eliminata la precedente previsione che differiva il conteggio dei cinque anni nei casi di precedente locazione quadriennale in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata).

L’opzione per il regime di imponibilità iva potrà essere esercitata in sede di stipula dell’atto notarile di vendita.

Cessione di immobili strumentali

Con riferimento agli immobili strumentali, **a decorrere dal 26.06.2012**, vengono introdotte le seguenti novità:

- il costruttore o ristrutturatore che **cede immobili strumentali entro il quinquennio** dalla data di ultimazione della costruzione o dei lavori di ristrutturazione **deve obbligatoriamente applicare l’iva**;
- **in tutti gli altri casi** il cedente soggetto passivo ai fini Iva (chiunque esso sia) **può applicare il regime di imponibilità iva solo a seguito di esplicita opzione** da esercitarsi nell’atto di cessione.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Per quanto riguarda il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), a partire dal 26.06.2012, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 83/2012, **tutte le cessioni di immobili, sia strumentali che abitativi, imponibili ai fini Iva a seguito di esplicita opzione scontano il meccanismo del reverse charge** (il cedente emette fattura senza applicare l'Iva, cosiddetta "ad aliquota zero", mentre il cessionario procederà ad integrare la fattura ricevuta applicando l'aliquota Iva propria dell'operazione); di conseguenza, solo l'impresa che ha costruito o ristrutturato che cede l'immobile ultimato o ristrutturato entro i 5 anni dal completamento dei lavori, deve applicare ordinariamente l'iva con indicazione dell'imposta in fattura.

AUTO: SI RIDUCE ULTERIORMENTE LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI

L. 28 giugno 2012, n. 92 - Riforma del mercato del lavoro



Come era stato previsto nella bozza iniziale della riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92/2012 (pubblicata il 3.7.2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 153) conferma la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti.

Nello specifico, l'art. 4, commi 72 e 73 della riforma, modificando l'articolo 164 del TUIR, stabiliscono la **riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti**, nelle seguenti rispettive misure:

- passa **dal 40% al 27,5%** la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività; (nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la nuova misura di deducibilità del 27.50% resta applicabile limitatamente ad un solo veicolo);
- passa **dal 90% al 70%**, la deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Resta invece invariata la percentuale di deducibilità dell' **80%** dei costi relativi ai mezzi in oggetto impiegati dagli **agenti e rappresentanti di commercio**, che continueranno, pertanto, a dedurli come in passato.

Nel prospetto che segue, si riepilogano le nuove percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli:

Utilizzatore	Modalità di utilizzo	Vecchia % di deducibilità	Nuova % di deducibilità
Imprese	Utilizzo esclusivamente strumentale all'attività	100%	100%
	Adibiti ad uso pubblico	100%	100%
	Utilizzo promiscuo da parte di dipendenti	90%	70%



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

	Altro utilizzo	40%	27.50%
Titolari di reddito di lavoro autonomo	Utilizzo promiscuo da parte di dipendenti	90%	70%
	Altro utilizzo (un veicolo per ogni professionista)	40%	27,50%
Agenti e rappresentanti di commercio		80%	80%

Si ricorda che l'art. 164 del TUIR stabilisce un limite generale per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, nella nuova misura del 27,5%. In linea generale, pertanto, per i veicoli aziendali diversi da quelli strumentali all'attività propria d'impresa, detto limite di deducibilità deve essere applicato:

- sull'ammortamento del costo di acquisto;
- sui canoni di leasing;
- sulle spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio;
- sulle altre spese e componenti negativi.

Da ultimo, si ricorda che l'art. 164 del TUIR prevede un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto (o di locazione finanziaria) sostenuto che, fortunatamente, non è stato modificato dalle disposizioni contenute nella Legge in parola. Pertanto, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, comprensiva dell'IVA indetraibile, che eccede:

- euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;
- euro 4.131,66 per i motocicli;
- euro 2.065,83 per i ciclomotori.

Attenzione!!

Detti limiti, però, operano congiuntamente con la nuova misura percentuale del 27,5%. Pertanto, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:

Autovetture e autocaravan.....: euro 4.970,90 (18.075,99 * 27.50%)
 Motocicli.....: euro 1.136,20 (4.131,66 * 27.50%)
 Ciclomotori.....: euro 568,10 (2.065,83 * 27.50%)

Allo stesso modo, l'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR prevede anche un limite per l'ammontare "dei costi di locazione e di noleggio". Con riferimento alla deducibilità dei canoni relativi alla locazione e al noleggio, l'art. 164 del TUIR fissa specifici importi massimi fiscalmente riconosciuti, fermo restando il nuovo limite percentuale introdotto del 27,5%. Pertanto, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte dei costi di locazione e di noleggio che eccedono:

- euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
- euro 774,69 per i motocicli;
- euro 413,17 per i ciclomotori.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Attenzione!!

Anche in questo caso, detti limiti, però, operano congiuntamente con la nuova misura percentuale del 27,5%. Pertanto, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:

Autovetture e autocaravan.....: euro 994,18 (3.615,20 * 27.50%)

Motocicli.....: euro 213,04 (774,69 * 27.50%)

Ciclomotori.....: euro 113,62 (413,17 * 27.50%)

Entrata in vigore delle nuove misure

I nuovi limiti di deducibilità entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012). Pertanto, per i soggetti con periodo di imposta con l'anno solare, **dal 2013.**

Come però spesso accade, anche in questo caso, in sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già tali disposizioni.

COMPENSAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.

(Decreti 25/06/2012 – pubblicati in GU n. 152 del 2/7/2012)



Con 2 appositi decreti, (il primo riguardante la certificazione delle somme dovute dalle Regioni, dagli Enti Locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale; il secondo relativo alla compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito d'iscrizione a ruolo), sono state fornite le indicazioni necessarie per procedere allo sblocco dei pagamenti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni. Sarà infatti possibile compensare i debiti scaduti utilizzando i crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti posti in essere nei confronti delle regioni, degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale ovvero cedere i suddetti crediti alle banche.

Affinché i crediti siano utilizzabili in compensazione devono essere:

- non prescritti;
- certi, liquidi ed esigibili;
- maturati nei confronti delle regioni ed enti locali;
- sorti a seguito di somministrazione appalti e forniture di beni e/o servizi;
- essere supportati dalla certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis del D.L.

29 novembre 2008.

I debiti estinguibili, anche parzialmente, sono quelli derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ex art. 29, D.L. n.78/10, atti di addebito dell'Inps ex art.30, D.L. n.78/10 notificati entro il 30 aprile 2012 e riguardanti:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- tributi erariali, regionali e locali;
 - contributi assistenziali e previdenziali;
 - premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - altre entrate spettanti all'Amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- compresi gli oneri accessori, gli aggi e le spese dell'agente della riscossione.

Per il riconoscimento del credito e la compensazione, i soggetti interessati dovranno acquisire dall'Amministrazione debitrice apposita certificazione da presentare all'Agente della riscossione indicando, nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti, quali di questi si intende estinguere. L'originale della certificazione verrà trattenuta dall'Agente della riscossione che ne rilascerà copia timbrata. Nei tre giorni successivi alla presentazione, l'Agente dovrà verificare presso l'Amministrazione debitrice l'esistenza e la validità del credito esposto nell'istanza. Entro dieci giorni dalla richiesta, l'Amministrazione dovrà comunicare l'esito della verifica all'Agente della riscossione che, a sua volta, lo comunicherà al contribuente.

In caso di esito positivo il debito si estinguerà per l'importo corrispondente al credito certificato; il contribuente potrà ritirare dall'Agente una ricevuta di avvenuta compensazione. Contestualmente, l'Agente della riscossione comunicherà all'Amministrazione debitrice l'avvenuta compensazione.

Di seguito si riepiloga la procedura sopra descritta.

Tempistica	Attività
	Presentazione, all'Agente della riscossione, della certificazione del credito disponibile ai fini della compensazione.
Entro i 3 giorni successivi	L'Agente della riscossione verifica l'esistenza e la validità della certificazione presentata, mediante richiesta trasmessa all'Amministrazione debitrice tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata.
Entro i 10 giorni successivi	L'amministrazione debitrice comunica l'esito della verifica all'agente richiedente che provvede ad informare il titolare del credito.
Entro i 5 giorni successivi	L'Agente della riscossione comunica all'ente impositore e all'ente debitore, l'avvenuta compensazione.
Ogni mese ovvero, entro il decimo giorno di ciascun mese	L'Agente della riscossione comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze (dipartimento della ragioneria territoriale dello stato) l'ammontare delle compensazioni effettuate.

Con la **certificazione dei crediti** vantati presso la Pubblica Amministrazione invece, sarà possibile cedere detti crediti alle banche e agli intermediari abilitati. Con la certificazione del credito l'Amministrazione debitrice accetta, infatti, preventivamente che il credito venga ceduto a banche



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

o intermediari finanziari abilitati, permettendone quindi l'anticipazione.

Se l'importo del credito certificato venisse utilizzato solo in parte per compensare debiti erariali oggetto di atti impositivi, l'importo del credito utilizzato in compensazione sarà annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della riscossione. Il credito residuo potrà essere utilizzato solo se la certificazione sarà accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

Come ottenere la certificazione dei crediti

Per procedere all'ottenimento della certificazione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione si dovrà accedere, in modalità telematica, ad una apposita piattaforma elettronica. Fino a quando non sarà a regime il servizio telematico, viene prevista la possibilità di presentare l'istanza di certificazione (da inviare all'Amministrazione finanziaria debitrice interessata) utilizzando un **apposito modello**.

Il creditore potrà utilizzare i propri crediti solo dopo aver ottenuto la certificazione in commento.

IMU: RAVVEDIMENTO

(Versamenti in ritardo)



Come noto, lo scorso 18 giugno è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova imposta sugli immobili (IMU).

Tutti coloro che non avessero pagato l'imposta entro il 18/6/2012 avranno la possibilità di rimediare avvalendosi del ravvedimento entro i seguenti termini:

- **entro i 14 giorni successivi alla scadenza** del termine originario, pagando la sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;
- **decorsi i 14 giorni**, resta possibile avvalersi del cosiddetto ravvedimento breve che consente di sanare il versamento **entro 30 giorni** dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (pari ad un decimo del 30%);
- **decorsi i 30 giorni**, resta la possibilità di avvalersi del ravvedimento lungo che consente di sanare il versamento entro un anno dalla violazione, con la sanzione ridotta al 3,75% (pari ad un ottavo del 30%).



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

LOCAZIONI: DENUNCIA ALLA QUESTURA - CAMBIANO LE REGOLE

(Comunicato Stampa 26 giugno 2012 - D.L. 20 giugno 2012, n. 79)



Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79, relativamente ai contratti di locazione e di comodato di un fabbricato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, **non è più necessario comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza** l'ubicazione dell'immobile, le generalità del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene. Qualora, invece, il contratto, anche verbale, non fosse soggetto a registrazione in termine fisso, **il predetto adempimento resta obbligatorio** ma potrà essere assolto inviando un apposito modello informatico, che sarà approvato con decreto del ministero dell'Interno, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, che stabilirà le modalità di trasmissione.

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2012

Comunicato ISTAT



L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **maggio 2012**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+3,0%**.

TABELLA VARIAZIONI 2012			
Mese	Gazzetta Ufficiale	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		Dell'anno precedente	Di due anni precedenti
GENNAIO	n. 50	3,2	5,4
FEBBRAIO	n. 71	3,3	5,6
MARZO	n. 90	3,2	5,8
APRILE	n. 115	3,2	5,9
MAGGIO	n. 142	3,0	5,8

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 11/07/2012

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.